

AGEVOLAZIONI

L'ammissibilità al credito R&S del compenso dell'amministratore non dipendente

di Debora Reverberi

Con la risposta all'istanza di interpello n. 182 del 06.06.2019 l'Agenzia delle entrate ha confermato il principio generale di ammissibilità al credito R&S dei **compensi corrisposti all'amministratore in rapporto di collaborazione con l'impresa, anche nel caso in cui l'attività di ricerca e sviluppo *intra-muros* sia svolta esclusivamente col suo apporto di lavoro.**

Il caso prospettato nell'istanza di interpello è quello di **una società che realizza strumenti di precisione per la ricerca** che beneficerebbero del credito R&S, qualora le attività effettivamente svolte siano qualificabili come ammissibili ai fini della norma agevolativa.

Il dubbio sollevato dall'istante riguarda **l'ammissibilità dei compensi corrisposti all'amministratore unico e socio unico della società** poiché, sebbene tale tipologia di onere rientri negli investimenti ammissibili ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#), in tal caso **l'attività di ricerca è da lui svolta in via esclusiva, in assenza di lavoratori subordinati e collaboratori.**

L'interpellante prospetta **l'ammissibilità del compenso, per la quota parte destinata a remunerare l'attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolta dall'amministratore.**

L'Agenzia delle entrate, chiamata ad una mera valutazione di ammissibilità degli investimenti sostenuti, non effettua una valutazione di merito circa l'ammissibilità del progetto di R&S, **la cui qualificazione sarebbe altrimenti demandata al Mise con richiesta di parere tecnico interno.**

Questa premessa rammenta che **la quantificazione del credito R&S deve sempre essere preceduta dalla valutazione di riconducibilità dei progetti e delle attività svolte all'interno del perimetro applicativo della norma**, definito, ai sensi dell'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#), dall'[articolo 2 D.M. 27/05/2015](#) e in base ai **criteri di classificazione dettati in ambito Ocse** nel c.d. **“Manuale di Frascati”**, concernente le **“Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”**

I compensi corrisposti all'amministratore di società non inquadrato come lavoratore dipendente sono in linea generale considerati investimenti ammissibili al credito d'imposta R&S, alla stregua dei compensi corrisposti all'amministratore dipendente.

La [circolare Ade 5/E/2016](#), al **paragrafo 2.2.1**, specifica che nella categoria di spese per

personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili vanno ricompresi:

- i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta dall'amministratore della società beneficiaria in relazione ad un eventuale **contratto di lavoro dipendente**, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro;
- i **compensi corrisposti all'amministratore, non dipendente dell'impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo**.

Coerentemente la [circolare 13/E/2017](#), al paragrafo 4.1.2, qualifica i compensi corrisposti all'amministratore in rapporto di collaborazione con l'impresa tra le spese per "personale non altamente qualificato".

L'inclusione, fra gli investimenti ammissibili al credito R&S, del costo dell'amministratore, indipendentemente dall'inquadramento nell'impresa, è **espressione della volontà del legislatore di estendere il beneficio a tutte le forme di lavoro mediante le quali il personale può svolgere attività di ricerca a favore dell'impresa**.

Il **compenso** corrisposto all'amministratore è ammissibile al verificarsi di tutte le seguenti **condizioni**:

- l'attività svolta deve essere adeguatamente comprovata;
- il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca;
- l'amministratore non deve essere semplicemente preposto alla gestione dell'attività di ricerca e sviluppo.

In sede di controllo l'Amministrazione finanziaria si riserva di verificare **l'idonea documentazione che attesti**:

- l'attività di R&S svolta dall'amministratore;
- l'effettivo sostenimento dei costi;
- l'imputazione temporale dei costi al periodo d'imposta in cui è quantificato il credito;
- la congruità dei costi sostenuti per R&S;
- eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.

Per quanto concerne infine **l'incidenza dei compensi amministratore sulla quantificazione del credito R&S**, si sono susseguite, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, alcune modifiche.

Si rammenta che l'[articolo 3, comma 1, D.L. 145/2013](#) ha introdotto il credito d'imposta R&S a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) **fino a quello in corso al 31.12.2020**.

A seguito delle modifiche introdotte dalla **L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31.12.2016** (2017 per i

soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è venuta meno la distinzione tra spese per “personale altamente qualificato”, ammissibili al 50%, e spese per “personale non altamente qualificato”, ammissibili al 25%, e il compenso corrisposto all'amministratore non dipendente è da ricondursi fra le spese relative al “personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo”.

I compensi corrisposti all'amministratore nei periodi d'imposta 2017 e 2018 sono dunque ammissibili fra le spese dell'[articolo 3, comma 6, lett. a\), D.L. 145/2013](#), in misura pari al 50%.

A partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018** (2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) il compenso corrisposto all'amministratore non dipendente dell'impresa è invece **ammissibile con l'aliquota ridotta del 25%**, come previsto dalla **L. 145/2018** (c.d. Legge di Bilancio 2019) in forza della nuova [lett. a-bis](#)) dell'**articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)